



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

### N. 24 DELL'11/04/2020

#### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi inclusi i porti di Ancona, Ortona, Pescara, San Benedetto del Tronto, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date 01/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020, con i quali si recavano ulteriori disposizioni finalizzate – per la tutela della salute pubblica – al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "*Coronavirus – Covid-19*";
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n.16 in data 16/03/2020, con la quale, per la tutela della salute umana a fronte dell'emergenza epidemiologica da "*Coronavirus – Covid 19*" in atto, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate, si disponeva l'interdizione al pubblico accesso lungo il molo sud nel porto di Ortona (Ch), precisamente dalla banchina "Saraceni" sino alla zona del Fanale Rosso in testata, ciò fatte salve le esigenze delle attività di polizia, di pubblico soccorso, dei servizi tecnico-nautici, oltre alle attività lavorative strettamente limitate a quanto consentito dalla normativa nazionale vigente;
- **VISTE**, altresì, le precedenti Ordinanze di questo Ente n. 17 e n. 18 in data 20/03/2020, con le quali, per le stesse finalità di cui al precedente punto, venivano interdette all'accesso delle persone anche l'area del porto storico di Ancona – precisamente dalla via Da Chio sino a tutta la zona del molo nord – nonché l'area portuale di San Benedetto del Tronto (Ap), fatta eccezione per le esigenze delle attività di polizia, di pubblico soccorso, dei servizi tecnico-nautici, nonché per i transiti legati ai traffici portuali locali, per le attività lavorative strettamente limitate a quanto consentito dalla normativa nazionale vigente e per le persone già domiciliate negli ambiti portuali interessati;
- **VISTE** l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 e l'Ordinanza in data 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti sempre le misure volte al contenimento della predetta emergenza epidemiologica in atto;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questo Ente n. 20 in data 02/04/2020, con la quale, alla luce dei provvedimenti da ultimo emanati con D.P.C.M. in data



01/04/2020, veniva prorogato sino alle ore 24,00 del 13/04/2020 tutto quanto già dal medesimo Ente disposto con le precedenti Ordinanze n. 16, n. 17 e n. 18 sopra richiamate;

- **VISTA**, altresì, la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 22 in data 08/04/2020, con la quale, per la tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sanitaria in argomento, veniva vietato l'accesso delle persone negli spazi demaniali del porto di Pescara, ivi inclusa l'adiacente area destinata al diporto nautico, fatta eccezione in proposito per le esigenze di polizia e di pubblico soccorso, per i servizi tecnico-nautici, per le attività di pesca ed a queste strettamente collegate, per le attività lavorative riguardanti i cantieri edili e navali od operazioni manutentive in atto, per le attività lavorative strettamente legate ai servizi pubblici ed istituzionali nonché all'operatività portuale in corso, ciò sino a tutto il 13/04/2020;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 10/04/2020, in base al quale, in relazione all'effettiva evoluzione attuale della situazione epidemiologica di cui sopra, risultano confermate, sino a tutto il 03/05/2020, buona parte delle misure restrittive già imposte per tutto il territorio nazionale con i precedenti provvedimenti normativi;
- **RITENUTO**, in coerenza con le disposizioni di tale Decreto di ultima emanazione, per il perseguimento delle condizioni di massima tutela della salute umana, di dover prorogare sino alla data del 3 maggio p.v. le Ordinanze già da questo Ente come sopra emesse;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA**

### **Art. 1**

Viene prorogato **sino alle ore 24,00 del giorno 3 maggio 2020** tutto quanto già da questa Autorità disposto con precedenti Ordinanze n. 16 del 16/03/2020, n. 17 del 20/03/2020, n. 18 del 20/03/2020, n. 22 del 08/04/2020.

Restano confermate – fatte salve le disposizioni impartite dalla normativa nazionale vigente – le eccezioni dalle medesime Ordinanze contemplate, che nello specifico attengono a quanto segue:

- esigenze di polizia e di pubblico soccorso;
- servizi tecnico-nautici;
- attività lavorative strettamente legate ai servizi pubblici ed istituzionali, nonché all'operatività portuale in corso;
- attività di pesca ed a queste strettamente collegate;
- attività lavorative riguardanti cantieri od operazioni manutentive in atto;
- transiti legati alle operazioni di sbarco ed imbarco sulle navi traghetto;
- domicili presso gli ambiti portuali interessati.

Tra le suddette eccezioni, sono da intendersi inclusi gli accessi agli spazi del diporto nautico laddove esclusivamente finalizzati – da parte dei legittimi proprietari o loro incaricati – al mantenimento di imbarcazioni e natanti in ormeggio nelle giuste condizioni di sicurezza; ciò fermi restando gli obblighi e le responsabilità in capo ai competenti soggetti concessionari riguardo al rispetto, all'interno degli spazi demaniali ad essi in concessione, delle misure e delle disposizioni delle vigenti fonti normative.



### **Art. 2**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo;
- la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nei porti interessati.

### **Art. 3**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

**IL PRESIDENTE**

*Rodolfo Giampieri*  
(firmato digitalmente)

GIAMPIERI  
RODOLFO  
11.04.2020  
10:12:55 UTC